

# Provincia di Benevento

## SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione Servizi Trasporto - Controllo Trasporto Privato -Energia

#### DETERMINAZIONE N. 354 DEL 25/02/2022

**OGGETTO:** 

S.P. n. 119 "LIMATOLA" - ITALGAS RETI S.P.A. - P.I. 00489490011. CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO. Autorizzazione scavi per allaccio gas metano sulla S.P. 119 nel territorio comunale di Limatola alla Via Sant'Antonio, 102. Rif. Caserta, Prot. N. 22040DEF0113 DEL 09/02/2022

#### IL DIRIGENTE AD INTERIM

<u>VISTA</u> la richiesta presentata della **SOCIETA' ITALGAS RETI S.P.A**. - **P.I. 00489490011** — POLO CAMPANIA MOLISE, con sede Legale e domicilio fiscale in Torino Largo Regio Parco II , acquisita al prot. dell'ente al n. 0003018 del 09/02/2022, avente per oggetto "Richiesta autorizzazione per lavori di scavo, per allacciamento interrato gas metano su suolo provinciale nel Comune di Limatola, alla via S. Antonio,102, lungo la S.P. 119 ;

<u>VISTA</u> la polizza rilasciata dalla NUOVA TIRRENA S.p.A. n. 298/2300525534 a favore della Provincia di Benevento di € **60.000,00,** a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal cattiva esecuzione dei lavori, nonché per qualsiasi danno di qualunque genere e natura possa derivare all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in conseguenza della presente atto e comunque fino alla conclusione sull'esito favorevole dei lavori autorizzati;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. "Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

<u>VISTO</u> il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione

Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

<u>DATO ATTO</u> che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono in capo ai sottoscritti, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;

### **VISTE**

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n.2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- la Deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;

<u>VISTO</u> il Decreto n. 73 del 14/12/2021 del Vice Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito al dirigente ing. Angelo Giordano l'incarico di dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture;

<u>VISTO</u> il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2013, che prevede l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

<u>ATTESTATA</u> la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; <u>Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi;</u>

#### **DETERMINA**

<u>di rilasciare alla Società ITALGAS RETI S.P.A. - P.I. 00489490011</u> – POLO CAMPANIA NORD, con sede Legale e domicilio fiscale in Torino Largo Regio Parco II, L'AUTORIZZAZIONE ad eseguire i lavori di allaccio GAS – METANO, nel territorio comunale di Limatola, sulla S.P. 119 alla Via Sant'Antonio, 102.

#### 2) di Dare Atto che:

- la Concessionaria ITALGAS RETI S.P.A. ha stipulato con la NUOVA TIRRENA S.p.A. la polizza n. 298/2300525534 a favore della Provincia di Benevento di € 60.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal cattiva esecuzione dei lavori, nonché per qualsiasi danno di qualunque genere e natura possa derivare all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in conseguenza della presente atto e comunque fino alla conclusione sull'esito favorevole dei lavori autorizzati.
- La presente concessione è soggetta a CANONE annuo da parte del CONCESSIONARIO per l'onere di occupazione permanente del sottosuolo, che sarà determinato e comunicato dopo l'approvazione del nuovo Regolamento del "CANONE UNICO" introdotto dalla legge n. 160/2019;
- il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

	Interventi					
riassunti nella tabella sotto riportata:						
Scavo m.		Coordinate		Pratica		
4,00		Via Sant'Antonio	102	IG71946853		
Art. 1		<u> </u>	nte agli elaborati tecnici, prese	entati in allegati alle richieste		
		t. dell'Ente al n. 0003018 del (				
Art. 2	Il concessionario è tenuto a trasmettere a questo Settore:					
	- la data di INIZIO dei LAVORI (almeno 10 giorni prima) in uno con i dati della ditta esecutrice delle					
	opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.);					
	- crono programma temporale dei lavori;					
	Al termine dei lavori dovrà, altresì, trasmettere:					
	- ULTIMAZIONE dei LAVORI con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;					
		-	o da minimo 4 foto) a colo	uri dollo opere realizzato e		
		circostante;	a da illillillo 4 lotoj a colo	on delle opere realizzate e		
Art. 3	I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data					
7 0.	indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori. Il termine di ultimazione p					
	essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La					
	Provincia, per	sopraggiunti motivi di sicure	ezza stradale può disporre,	al concessionario, per fatti		
	sopravvenuti, co	n semplice comunicazione, la	sospensione temporanea dei la	avori autorizzati;		
Art. 4	Prima di <b>iniziare</b>	e i lavori il concessionario do	vrà assicurarsi, presso i vari E	Enti gestori di gasdotti, linee		
	telefoniche, idri	che, fognarie ecc., che non	sussistano, nella zona interes	sata dalla concessione, altri		
		•	alizzare e/o che eventuali pr	•		
		•	nella fase di progettazione. I			
	•		cati a terzi a seguito della reali	zzazione delle opere;		
Art. 5	Durante l'esecua					
			ateriale sulla sede stradale e s			
	· ·	•	ncidenti con il ciglio in sommi	•		
		-	rilevato e con il ciglio esterno			
	esterno della ba	nchina e/o altre diverse pertin	enze esistenti, nei tratti a pian	o campagna;		

- E' vietato interrompere e/o ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale;
- Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna, conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002;
- Art. 6 SCAVO, Dovrà essere delimitato da taglio da realizzarsi con fresa o disco sulle parti della sede stradale pavimentate con conglomerato bituminoso, l'intera lunghezza autorizzata.

Nella fase di realizzazione, la lunghezza del cantiere nella fase di scavo, non dovrà essere superiore a 100,00 (cento) metri. e dovrà sempre essere opportunamente segnalato e protetto con reti di recinzione secondo le norme vigenti per la sicurezza dei cantieri. Nelle ore notturne, se non strettamente necessario, gli scavi dovranno essere sempre richiusi. La profondità minima dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico e dei sottoservizi già presenti, misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a metri 1,00;

- Art. 7 MATERIALI DI RISULTA Il materiale non deve essere depositato sul piano viabile, e non dove essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata;
- Art. 8 <u>TUBAZIONE</u> Dovrà occupare il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;
- Art. 9 PONTI, PONTICELLI E TOMBINI IDRAULICI Non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente bypassati con opportune opere, tenendo conto delle quote altimetriche esistenti e di progetto del nuovo impianto di rete gas metano.

La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;

- Art. 10 RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE Il riempimento dello scavo, al di sopra delle condotte e di rinfranco ai pozzetti di ispezione, deve essere effettuato esclusivamente con:
  - misto granulare stabilizzato con legante naturale, fino a quota -50 cm dal piano di rotolamento stradale; In alternativa è possibile utilizzare misto granulare riciclato non legato composto da aggregati ottenuti mediante recupero dei rifiuti non pericolosi eventualmente addizionati con materiali naturali avente la seguente dicitura AM-R-C2-63 (aggregato misto granulare riciclato per sottofondo) proveniente da impianti regolarmente autorizzati all'esercizio in conformità alla normativa vigente.
  - misto granulare stabilizzato cementato per uno spessore minimo di 40 cm, ovvero fino a quota -10 cm dal piano di rotolamento stradale, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento (esempio di quantità: Cemento tipo 325 normale q.li 1,05, Sabbia di cava lavata e vagliata mc. 0,55 e Misto granulare mc. 0,55).

Successivamente alla fresatura e prima della posa del tappetino, al fine di evitare successive fessurazioni, deve essere interposto un rinforzo della pavimentazione con - geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo.

Art. 11 <u>RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MANOMESSA -</u> Deve essere eseguito immediatamente a chiusura dello scavo da realizzarsi con strato in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 10 (dieci) (binder e tappetino), previa applicazione di emulsione.

Il tappetino dovrà essere steso uno strato di tre cm. del tipo chiuso realizzato ad incastro ed a perfetto raso con la pavimentazione adiacente, previa fresatura e successiva stesa con macchina finitrice e costipazione a mezzo rullo, con le modalità : di una fascia di rispetto pari a quella

	dello scavo incrementata di m. 2,50 da entrambi i lati dello scavo stesso e rifacimento della				
	segnaletica orizzontale pre esistente;				
Art. 12	<u>MANUTENZIONE</u> Il concessionario è obbligato ad assicurare la <u>manutenzione dei ripristini del piano</u> <u>viabile</u> , previa comunicazione alla Provincia di Benevento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi				
	interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od				
	avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati, il <b>concessionario</b> è obbligato a ripristinarli a				
	richiesta dai funzionari dell'Ente Provincia di Benevento;  NEL CASO DI INTERVENTI SU BANCHINA OLTRE IL BORDO BITUMATO DELLA SEDE STRADALE, II				
Art. 13	ripristino dello scavo deve avvenire con adeguato terreno vegetale, posato a stradi costipandolo adeguatamente. Inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare successivi cedimenti, anche mediante opere di sottoscarpa e/o terre armate. Le operazioni di scavo effettuate in corrispondenza dell'apparato radicale di alberature presenti lungo le strade dovranno prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti a preservare la stabilità delle piante al fine di non provocare indebolimento				
	delle stesse ed effetti negativi sia per la sicurezza della circolazione stradale e per l'integrità della sede stradale. Nel caso in cui un sottoservizio sia posato ad una profondità inferiore a 1,50 m e che la stessa banchina sia interessata dalla posa di una barriera di sicurezza stradale, gli oneri dello spostamento del sottoservizio saranno a carico della società gestore del sottoservizio stesso. Lo spostamento del sottoservizio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia;				
Art. 14	NEL CASO DI INTERVENTI SU MARCIAPIEDE OLTRE IL BORDO BITUMATO DELLA SEDE STRADALE,				
	Il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente, per forma dimensione e colorazione, avendo particolare cura la chiusura delle giunture e della perfetta planarità del piano di calpestio allo stesso livello, a tutta la larghezza del marciapiede e per tutto il tratto interessato dai lavori;				
Art. 15	POZZETTI - I pozzetti dovranno essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle				
	pertinenze della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale. I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello strato più superficiale del piano viabile (tappetino), fermo restando l'obbligo a carico del concessionario della permanente manutenzione delle opere così realizzate e delle responsabilità dirette ed indirette da esse derivanti per eventuali inefficienze costruttive e/o funzionali delle stesse. Il Concessionario resta unico responsabile di eventuali danni civile e penale e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione di dette opere.				
Art. 16	Tutte le opere dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti della Amministrazione Provinciale di				
	Benevento e di terzi; Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali				
	autorizzazioni di legge ad altri Enti. Per le opere ricadenti all'interno dei centri abitati, la Concessione o Autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Comune competente, previo <b>assenso</b> della Provincia di				
	Benevento in qualità di ente proprietaria della strada;				
art. 17	La concessione, è rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi. Il concessionario terrà l'Amministrazione				
	Provinciale. sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che dalla concessione				
	potesse provenirle da terzi (art. 9 - Regolamento COSAP;				
Art. 18	L'Amministrazione Provinciale si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, relativamente sia all'andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporvisi; In tal caso l'Amministrazione Provinciale potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo				

	stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla <b>PROVINCIA DI BENEVENTO</b> , a suo insindacabile giudizio. In caso d'inadempienza totale o parziale, si provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario. Analogamente si procederà nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinunzia o decadenza;		
Art. 19	La concessione decade di validità se non verranno rispettati le prescrizioni riportate nel presente atto		
	concessorio.		
Art. 20	SANZIONI Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda all'osservanza delle normative		
	in vigore attinente e conseguenti gli interventi da effettuare, che dovranno essere rispettate dal soggetto		
	interessato, il quale in difetto, oltre ad incorrere a provvedimenti sanzionatori, sarà responsabile di tutte		
	le conseguenze derivanti dal non rispetto di tali normative.		
	Per le violazioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al		
	DLgs 285 del 30.4.1992 "Nuovo codice della strada" da parte degli organi competenti.		

#### 3) di informare che:

- la presente Concessione dovrà essere custodita in cantiere, per essere esibita ad ogni richiesta del personale dell'A.P. addetto al controllo;
- il presente atto è reso pubblico all'Albo Pretorio dell'Ente Provincia di Benevento nei tempi e nei modi di legge;
- L'indirizzo PEC da utilizzare per l'invio di comunicazioni protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

#### 4) di trasmettere copia del presente atto:

- Alla SOCIETA' ITALGAS RETI S.P.A P.I. 00489490011 POLO CAMPANIA MOLISE Via Benedetto Brin, 12 NAPOLI Indirizzo pec. polocampaniamolise@pec.italgasreti.it;
- Al Comune di Limatola Comando dei Vigili Urbani Pec protocollolimatola@pec.it
- alla Polizia Provinciale e-mail polizia.provinicale@provinica.benevento.it

# L'Istruttore Tecnico

f.to (Geom. Marcello Capobianco)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)